



## Comune di Grosseto

**Piano comunale di Classificazione Acustica**

### **Variante al P.C.C.A.**

Ai sensi dell'art.5 della L.R. 89/98 e s.m.i.

Dirigente sel Settore Sviluppo Ambientale  
Dott. Arch. Domenico Melone

Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Annaclaudia Venturini

Tecnico Competente in Acustica  
n. iscrizione ENTECA 12290

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DELLA VARIANTE DI P.C.C.A.**

## INDICE

1	Premesse.....	2
2	Normativa di riferimento .....	2
2.1	Legge 26 ottobre 1995, n. 447.....	2
2.2	DPCM 14 novembre 1997.....	3
2.3	Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 .....	5
2.4	Decreto del Presidente della Giunta Regionale 08.01.2014 n. 2/R .....	5
2.5	Delibera di Giunta Regionale n°857 del 21.10.2013 .....	6
2.6	Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto (AST).....	6
3	Descrizione degli elementi della variante .....	8
3.1	Area sopraelevata porto turistico di Marina di Grosseto.....	8
3.2	Aree di cui alla DCC n°84/2021 .....	9
3.3	Area Scuola Primaria via Giovanni Falcone .....	10
3.4	PIS Maremà.....	11
3.5	AST “Bastione Garibaldi”: introduzione .....	12
3.6	AST di Piazza Barsanti: perimetrazione .....	13
3.7	AST “POLIVALENTE BARBANELLA”: stralcio .....	14
3.8	AST “Diversivo via Europa”: stralcio della pista di pattinaggio di via Portogallo.....	16
3.9	Riperimetrazione delle AST zona Nord Marina di Grosseto .....	18
3.10	Modifica regolamentare alle AST di Principina a Mare .....	19
3.11	Area asilo nido via Statonia.....	20
4	Correlazione dell’atto di variante al PCCA e gli strumenti della pianificazione .....	21
4.1	Analisi della coerenza tra strumenti urbanistici comunali e PCCA. ....	21
4.2	Verifica della coerenza del Piano Comunale di Classificazione Acustica con gli strumenti urbanistici.....	21
4.2.1	Area sopraelevata porto turistico di Marina di Grosseto .....	22
4.2.2	Aree di cui alla DCC n°84/2021 .....	22
4.2.3	Area Scuola Primaria via Giovanni Falcone.....	22
4.2.4	PIS Maremà.....	23
4.2.5	AST “Bastione Garibaldi”: introduzione .....	23
4.2.6	AST di Piazza Barsanti: perimetrazione .....	23
4.2.7	AST “POLIVALENTE BARBANELLA”: stralcio .....	23
4.2.8	Riperimetrazione delle AST zona Nord Marina di Grosseto .....	23
4.2.9	Modifica regolamentare alle AST di Principina a Mare .....	24
5	Nuovo elenco delle AST perimetrare nel PCCA del Comune di Grosseto e normate nel Regolamento comunale sull’acustica ambientale e degli edifici .....	24
6	Pareri necessari per l’adozione dell’atto .....	26
7	Informazione e partecipazione .....	28

## **1 PREMESSE**

Il Comune di Grosseto si è dotato di un proprio Piano Comunale di Classificazione Acustica (nel seguito PCCA).

La più recente revisione complessiva del PCCA è stata approvata con DCC n°34/2015; successive revisioni di tale PCCA sono state approvate con:

- DCC n°56/2015: introduzione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto (nel seguito, per brevità AST);
- DCC n°141/2017: variante puntuale per “Realizzazione di una casa di riposo/RSA- Misericordia”;
- DCC n°117/2019: variante puntuale, per mero errore materiale, della zonizzazione dell'area occupata dall'impianto di depurazione “Ponti Neri”, a servizio delle frazioni di Alberese e Santa Maria di Rispecchia;

Con DCC n°84/2021 veniva adottata altresì la “Variante al PCCA ai sensi dell'art.5 della L.R.T. 89/98 e s.m.i., per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto”, che tuttavia non veniva successivamente finalizzata con approvazione.

Attualmente, l'Amministrazione ha rilevato la necessità di apportare delle modifiche al PCCA vigente, finalizzate principalmente:

- ad introdurre modifiche di dettaglio al PCCA in funzione di nuovi e diversi sviluppi urbanistici del territorio, nonché per correggere errori materiali dell'attuale stesura;
- ad introdurre nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto (nel seguito, AST) a riordinare la regolamentazione delle AST al fine di consentire una più semplice fruizione delle stesse.

## **2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La normativa nazionale di riferimento è la seguente:

### **2.1 Legge 26 ottobre 1995, n. 447**

La Legge 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, definisce i parametri interessati, le caratteristiche dei tecnici competenti, il ruolo e le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni.

In riferimento a quest'ultimo punto, sono di competenza dei Comuni:

- la classificazione acustica del territorio;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte dalla classificazione acustica del territorio;
- l'adozione dei piani di risanamento;
- i controlli sul rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;
- l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo.

## 2.2 DPCM 14 novembre 1997

In attuazione della Legge Quadro 447/95, il DPCM 14.11.1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” determina i valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità secondo le classi di destinazione d’uso del territorio comunale.

La classificazione viene applicata per zone acusticamente omogenee, secondo la seguente suddivisione:

- CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
- CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Di seguito si riportano le tabelle indicanti i valori limite di emissione, immissione e qualità definiti nel medesimo Decreto:

### Valori limite di emissione

Il valore di emissione si definisce come il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa

Classi		Limite diurno*	Limite notturno*
		Leq dB(A)	Leq dB(A)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

\*il tempo di riferimento diurno va dalle ore 06:00 alle ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno va dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

### Valori limite di immissione

Il valore di immissione si definisce come il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

Classi		Limite diurno*	Limite notturno*
		Leq dB(A)	Leq dB(A)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

\*il tempo di riferimento diurno va dalle ore 06:00 alle ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno va dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

## Valori limite di qualità

Il valore di qualità si definisce come i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Classi		Limite diurno*	Limite notturno*
		Leq dB(A)	Leq dB(A)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

\*il tempo di riferimento diurno va dalle ore 06:00 alle ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno va dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

I valori sopra riportati sono da prendere a riferimento per le valutazioni effettuate ai fini della presente variante al PCCA.

### 2.3 Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

Con la LR 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico”, la Toscana ha puntualizzato, recependo i dettami della Legge Quadro 447/95, le funzioni riservate ai Comuni ed ha introdotto l’obbligo della predisposizione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica, per cui viene altresì stabilito l’iter di approvazione (valido anche per le relative varianti).

### 2.4 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 08.01.2014 n. 2/R

Il DPR 2/R/2014 “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e relativi allegati disciplina:

- a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall' articolo 4 della LR 89/1998, e del relativo quadro conoscitivo;
- b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto, nonché delle zone silenziose di cui all'art.2 del D.Lgs. n°194/2005;
- c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal DPCM 14.11.1997;

- d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i Comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nell'ambito della classificazione acustica prevista dall' articolo 4 della LR 89/98, valori inferiori a quelli determinati dal DPCM 14.11.1997, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge Quadro 447/95;
- e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all' articolo 8 della LR 89/98;
- f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;
- g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale;
- h) fermo restando l'obbligo di cui all' articolo 8, comma 4, della Legge Quadro 447/95, le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all'esercizio di attività produttive, alla realizzazione e all'esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

## **2.5 Delibera di Giunta Regionale n°857 del 21.10.2013**

La DGRT n°857/2013 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98” ha avuto appunto lo scopo di

- definire i criteri che, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della LR 89/98 devono essere seguiti, nel territorio toscano per la redazione della documentazione di impatto acustico (allegato A “Disposizione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 12 della L.R. 89/98”, facente parte integrante della deliberazione)
- definire i criteri tecnici che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della LR 89/98 devono essere seguiti, nel territorio toscano per la redazione della documentazione previsionale di clima acustico, e le indicazioni che la certificazione di cui al comma 3bis deve contenere al fine di attestare il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zona acustica di riferimento individuata nel piano comunale di classificazione acustica (allegato B “Criteri per la redazione della relazione previsionale di clima acustico” facente parte integrante della deliberazione).

Le relazioni di clima acustico poste a supporto della presenta variante al PCCA sono state redatte in osservanza dei dettami della DGRT 857/2013.

## **2.6 Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto (AST)**

L'art. 11 del DPGR 2/R/2014, “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)” riporta: *“Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto*

*1. Nell'ambito del piano comunale di classificazione acustica, i comuni individuano le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all'aperto nel rispetto dei seguenti criteri:*

*a) possono essere individuate aree con caratteristiche tali da garantire, anche in considerazione del rumore indotto dalla movimentazione di persone legata alle manifestazioni, il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997 stabiliti per le zone adiacenti in relazione alla loro classe di appartenenza;*

*b) non possono essere individuate aree in cui sono presenti edifici destinati a civile abitazione;*

*c) non possono essere individuate aree all'interno delle classi I e II, e comunque in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.*

*2. Qualora siano individuate aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto in prossimità di edifici scolastici è vietata la concomitanza delle manifestazioni con l'orario scolastico.*

*3. I comuni disciplinano l'utilizzazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità di rilascio delle relative autorizzazioni, secondo quanto previsto agli articoli 15 e 16.*

*4. Nel caso in cui non siano localizzabili aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto che garantiscano il rispetto di quanto previsto al comma 1, il comune, dandone adeguata motivazione, individua nell'ambito del piano comunale di classificazione acustica le aree normalmente utilizzate per tali manifestazioni.*

*5. Nei casi di cui al comma 4, le manifestazioni sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto agli articoli 15 e 16.”*

Dato quanto sopra, si evidenzia che il Comune è competente all'individuazione e alla regolamentazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto, per brevità indicate come AST nel prosieguo del documento.

Le AST sono aree all'interno delle quali è possibile svolgere attività rumorose temporanee e per cui le prescrizioni finalizzate al contenimento dell'impatto acustico delle attività ivi svolte non vengono valutate e sottoposte al parere vincolante della competente Azienda USL volta per volta, ma vengono stabilite una tantum in sede regolamentare.

L'osservanza di tali prescrizioni consente agli organizzatori delle attività di accedere alla possibilità di ottenere, per lo svolgimento delle stesse, autorizzazioni semplificate, ossia non sottoposte alla disamina dell'Azienda USL.

È comunque da evidenziare che le prescrizioni regolamentari delle AST vengono sottoposte sia al parere dell'Azienda USL (competente alle valutazioni in termini di tutela della salute umana) che dell'ARPAT (competente alle valutazioni in termini di tutela dell'ambiente).

### 3 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA VARIANTE

In questo paragrafo vengono singolarmente descritte tutte le parti in variante al PCCA presentate; si precisa che si tratta di singole varianti puntuali che non vanno complessivamente a modificare in modo sostanziale la zonizzazione acustica del territorio nel suo complesso.

Parte di tali varianti sono state presentate a seguito di richieste di privati valutate ammissibili dall'Amministrazione, mentre altre sono promosse direttamente dall'Amministrazione.

#### 3.1 Area sopraelevata porto turistico di Marina di Grosseto

Con DCC n°56/2015 sono state introdotte nel PCCA delle AST aggiuntive rispetto a quelle già previste nel PCCA approvato con DCC n°34/2015.

Tra queste, indicate rispettivamente con i numeri progressivi 24 e 25 nella relazione di variante, si trovano l' "Area stabilimenti balneari a destra del porto" l' "Area stabilimenti balneari a sinistra del porto (compresa area sopraelevata porto turistico)".

Nel Regolamento comunale per l'acustica ambientale degli edifici, si riporta una scheda denominata "Marina di Grosseto – Piazzale del porto", con tutta evidenza riconducibile a parte della AST sopra indicata.


Il toponimo "Piazzale del porto" non è presente nella carta tecnica comunale, ma è tuttavia identificabile con l'area sopraelevata perimetrata in rosso nella sottostante foto aerea:



-Figura 1 -

Le AST del territorio di Marina di Grosseto sono cartografate, nella loro versione più aggiornata, negli elaborati grafici allegati alla DCC n°56/2015.

Dall'esame di tale cartografia, di cui in calce si riporta un estratto, è possibile vedere che l'area sopra contornata in rosso (che, per semplicità di lettura, si riporta con lo stesso segno grafico nel sottostante estratto di PCCA) è esclusa dalla perimetrazione AST, campita quest'ultima, come previsto dalla norma regionale, con righe nere verticali.



-Figura 2 -

Alla pag.13 della medesima relazione si riporta che:

*“In relazione all’area 24, a destra del porto (visto da est) di Marina di Grosseto, il confine è stato modificato ripristinando il precedente su indicazione della Commissione Tecnica di Vas, evitando contatti con l’area limitrofa appartenente al SIR 112 Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto.”*

Questo a specificare che, come del resto da prassi nel caso di presenza di corsi d’acqua, la “destra” e la “sinistra” sono da intendersi come destra idraulica e sinistra idraulica.

Ne consegue che l’area sopraelevata del porto turistico, attualmente non cartografata come AST, si trova nella parte destra del porto e non nella sinistra: pertanto la dicitura contenuta nella relazione di variante di cui alla DCC n°56/2015 costituisce con tutta evidenza un mero errore materiale.

Nella presente variante, si inserirà quindi l’area sopraelevata del porto turistico come AST a sé stante, regolamentandola come già previsto nel vigente Regolamento comunale per l’acustica ambientale e degli edifici. L’area in parola è perimetrata nella cartografia allegata alla presente relazione ed indicata come “15 – Piazzale sopraelevato porto turistico” (rif. Tav.10).

### **3.2 Aree di cui alla DCC n°84/2021**

Come accennato in precedenza, con la DCC in parola veniva adottata la variante al PCCA che prevedeva l’introduzione di 3 nuove AST:

1. P.zza Baccarini a Grosseto
2. Il Giardino dell’Archeologia a Grosseto
3. La Fortezza di San Rocco a Marina di Grosseto

La variante di cui sopra è già stata oggetto di disamina da parte della Commissione VAS, che l’ha esclusa dalla procedura di VAS con proprio provvedimento n°2 del 21.05.2021: pertanto, non si ritiene che tali aree debbano nuovamente essere sottoposte a procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

Tali aree sono perimetrare nella cartografia allegata alla presente relazione (rif. Tav.03, Tav.04, Tav.12) ed indicate come:

- 8 – Piazza Baccharini
- 9 – Giardino dell’Archeologia
- 19 – Fortezza - Marina

### 3.3 Area Scuola Primaria via Giovanni Falcone

L’Amministrazione intende realizzare una scuola primaria in un’area attualmente classificata, a livello urbanistico, come verde pubblico e delimitata a Nord da via Perù, a Est da Via Giovanni Falcone a Sud da Via Bielorussia e a Ovest da Via Nicaragua.

Nel PCCA, tale area risulta zonizzata in parte in classe IV ed in parte in classe III, come visibile nell’immagine sottostante, dove, con la linea continua azzurra è delimitata l’area che verrà occupata dal plesso scolastico, intesa come fabbricato e relative pertinenze:



-Figura 3 -

Secondo il punto 3.3.1 dell’Allegato 3 al DPGR 2/R/2014 e smi:

*“Le nuove aree scolastiche che costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza tali da poter essere configurate quali veri e propri poli scolastici individuate negli strumenti urbanistici comunali sono collocate in classe non superiore alla III. L’inserimento di nuove strutture in classe superiore alla III comporta la necessità di una contestuale variante al PCCA laddove sia dimostrabile che possono essere garantiti, con idonei interventi sulla sorgente o sulla via di propagazione del rumore, i limiti per tale classe in facciata agli edifici.”*

*Non è ammesso per nuovi plessi scolastici il conseguimento dei soli valori all’interno, soluzione che, come per gli edifici residenziali, deve essere limitata ai casi di risanamento, ma non è pertinente per le nuove edificazioni, in quanto comunque limita la fruibilità degli ambienti.”*


Al fine di dare corso alla previsione di localizzazione del plesso scolastico in parola, l’Amministrazione ha quindi provveduto a far eseguire una valutazione del clima acustico della zona,

realizzata dallo studio E.W.S. Engineering e consegnata con prot.n°38705 del 15.03.2022: tale documentazione viene allegata alla presente variante.

Da tale valutazione, si evince la possibilità di zonizzare l'intera area destinata ad ospitare il plesso scolastico in Classe III: pertanto, la presente variante contiene anche tale modifica (rif. Tav.08).

### 3.4 PIS Maremà

Con prot. n°48706 del 05.04.2022, il Comune riceveva una proposta della sooc. Unicoop Tirreno per una variante al PCCA in zona PIS, presentando contestualmente, a supporto, una valutazione del clima acustico (allegata alla presente variante) dell'area perimetrata in verde nell'immagine sottostante:



-Figura 4 -

La richiesta di variante consisteva nella classificazione dell'area perimetrata in verde in classe III, in luogo dell'attuale classe IV: tale richiesta veniva assentita con Delibera di Giunta Comunale n°392 del 18.10.2022: pertanto, la presente variante contiene anche tale modifica (Tav.06).

### 3.5 AST “Bastione Garibaldi”: introduzione

Con prot. n°181314 del 29.12.2022 la Cooperativa Uscita di Sicurezza, nella persona del sig. Luca Terrosi, n.q. di Presidente, richiedeva al Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale di apportare una variante al P.C.C.A., introducendo una nuova AST presso il Bastione Garibaldi, perimetrata in rosso nell’immagine seguente:



-Figura 5 -

Al fine di cui sopra, il proponente presentava documentazione attestante la compatibilità dell’intervento con il Clima Acustico presente nell’area individuata: tale documentazione viene allegata alla presente variante.

Con Delibera di Giunta Comunale n°24 del 31.01.2023 veniva incaricato il Settore Sviluppo Ambientale – Servizio Tutela Ambientale di elaborare la documentazione tecnica necessaria ad introdurre l’Area spettacolo temporaneo, mobile ovvero all’aperto “Bastione Garibaldi”, nel Piano Comunale di Classificazione Acustica.

L’area come sopra individuata viene quindi introdotta nella presente variante al PCCA come nuova AST (rif. Tav.05): i limiti imposti al perimetro della stessa sono stati stabiliti in funzione dei risultati dei rilievi riportati dal TCA Marco Calisti nella relazione allegata alla domanda di istituzione della AST, tenendo conto dei dettami dell’art. 11 “Criteri per l’individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto” del DPGR 2/r/2014 e smi.

### 3.6 AST di Piazza Barsanti: perimetrazione

Nella più recente versione del PCCA, non risulta perimetrata l'AST di piazza Barsanti, il cui utilizzo è invece puntualmente regolato nel Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici, all'art.19, dove si riporta:

*“In conformità a quanto prescritto dalla variante al PCCA, approvata con DCC. n. 34 del 24/04/2015, l'area di Piazza Barsanti mantiene la funzione di area destinata a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto di cui all'art. 20 del presente regolamento, fino all'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area denominata “PIS”, individuata nella cartografia di cui alla variante sopra riportata.”*

Nella Delibera di Giunta Comunale n°392 del 18.10.2022 si delibera:

*“Di dare atto che l'area AST di Piazza Barsanti debba mantenere carattere provvisorio secondo quanto già inserito nell'attuale stesura del Regolamento sull'acustica ambientale e degli edifici, approvato con DCC n°54 del 31/05/2022, nelle more dell'individuazione di altra area idonea ad ospitare in modo non occasionale spettacoli ad alto impatto acustico”.*

Benché, quindi, appaia chiaro che la destinazione ad AST di piazza Barsanti debba essere considerata provvisoria, nelle more della dislocazione in altra area delle attività rumorose temporanee usualmente nella stessa realizzate (es. Luna Park), è altresì evidente che sia necessario perimetrare la stessa nel PCCA.

Infatti, nella regolamentazione per l'uso dell'area, vengono definiti dei limiti massimi di pressione acustica da rispettare che *“si intendono fissati lungo il perimetro dell'area destinata a spettacolo temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto”*: non prevedere l'espressa perimetrazione di tale area nel PCCA potrebbe ingenerare contenziosi in fase di controllo delle attività svolte in tale AST.

Risulta pertanto necessario prevederne l'espressa perimetrazione che, in aderenza alla toponomastica utilizzata, sarà quella rappresentata nella seguente immagine (rif. Tav.01):




-Figura 6 -

### 3.7 AST “POLIVALENTE BARBANELLA”: stralcio

Nell’attuale stesura del PCCA, così come nell’attuale stesura del Regolamento comunale sull’acustica ambientale e degli edifici, è individuata l’AST “POLIVALENTE BARBANELLA”.

Di seguito di riporta uno stralcio della cartografia di PCCA attualmente vigente, dove l’area in parola è campita, come previsto dalla vigente normativa in materia, con lo stesso segno grafico della Classe di appartenenza, ma senza colore (righe verticali nere):



-Figura 7 -

Tale perimetrazione risale alla stesura di PCCA di cui alla DCC 34 del 24.04.2015.

Al tempo, nell’area, era presente una pista di pattinaggio nella quale, sovente, nei mesi più caldi, venivano svolte manifestazioni all’aperto, per lo più riconducibili a serate danzanti.

Ad oggi, tuttavia, l’area ha perso la sua vocazione: infatti, è stata attrezzata con una tensostruttura all’interno della quale si svolgono unicamente eventi sportivi (principalmente allenamenti e partite di hockey su pista). L’attuale assetto dell’area è visibile nell’immagine sottostante:



-Figura 8 -

Appare quindi evidente come l'area non venga più dedicata a spettacoli a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto.

Inoltre, si osserva come la scheda di regolamentazione della AST in parola prevede che, al perimetro della stessa, debbano comunque essere rispettati i limiti di zona: viene pertanto a decadere il concetto stesso di semplificazione per cui vengono create le AST, ossia individuare delle aree in cui sia possibile realizzare attività rumorose in deroga, fissando in via preventiva dei limiti (ovviamente superiori a quelli della classe acustica di appartenenza dell'area), condivisi con l'Azienda USL competente per territorio, per cui, al momento della richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorosa da svolgersi all'interno dell'AST, non ci sia bisogno di attendere il relativo parere dell'Azienda USL, con conseguente risparmio di tempi e costi per gli organizzatori.

Dato quanto sopra, appare evidente che fissare per una AST i limiti di zona equivale a consentire, all'interno della stessa, solamente autorizzazioni per attività non in deroga ai limiti acustici. Qualora invece le attività da svolgere all'interno dell'AST dovessero superare tali limiti, il proponente dovrebbe richiedere un'autorizzazione in deroga ordinaria. Questo, in completa analogia con quanto applicabile per le aree non individuate come AST.

Non ravvisando quindi alcuna utilità pratica nell'individuare un'AST al cui perimetro siano imposti i limiti della classe acustica di appartenenza, si è valutata l'opportunità di procedere con indagini tecniche che consentissero di prevedere l'apposizione di limiti maggiori.

Tuttavia, è stato rilevato che, pur al netto degli anni 2020 e 2021 (interessati dalla pandemia che aveva di fatto sospeso le pubbliche manifestazioni), l'area è a dir poco scarsamente utilizzata per la realizzazione di manifestazioni.

Infatti, il numero di eventi per cui è stata richiesta autorizzazione nell'area in parola è il seguente:

- 2015: nessun evento
- 2016: 2 eventi di saggio di pattinaggio, per la durata complessiva di 2 giornate
- 2017: 1 evento di saggio di pattinaggio, per la durata complessiva di 1 giornata
- 2018: nessun evento
- 2019: nessun evento
- 2020: nessun evento
- 2021: nessun evento
- 2022: 1 evento di premiazione sportiva, per la durata complessiva di 1 giornata


Si è ritenuto pertanto non opportuno prevedere un investimento sia di tempo che economico volto ad approfondire la possibilità di regolamentare diversamente l'AST in parola.

A tutti gli effetti, infatti, data la regolamentazione attuale, come detto, la medesima non ha di fatto le caratteristiche proprie di una AST, pertanto si è ritenuto più opportuno stralciarla dal PCCA (rif. Tav.07).

Nel caso in cui riprendessero le manifestazioni nell'area, al fine di contenere i costi ed i tempi legati alla richiesta del parere alla competente Azienda USL per le autorizzazioni in deroga ordinaria, gli eventuali proponenti avranno comunque l'utile strumento della richiesta di autorizzazione per attività rumorosa ricorrente, così come normato nel Regolamento comunale per l'acustica ambientale e degli edifici.

### 3.8 AST “Diversivo via Europa”: stralcio della pista di pattinaggio di via Portogallo

Con DCC n°56/2015 veniva istituita la AST “Area gonfiabili viale Europa”, di cui si riporta qui sotto un estratto:



-Figura 9 -

Come visibile dall'immagine sopra, nella cartografia di PCCA non veniva perimetrata unicamente l'area corrispondente all'usuale ubicazione delle attrazioni “giochi gonfiabili” che vengono periodicamente installate sull'area del diversivo in viale Europa a Grosseto, ma anche l'area corrispondente alla pista di pattinaggio di via Portogallo.

Peraltro, le due aree, come correttamente indicato con l'uso delle campiture previste dalla normativa vigente, appartengono a due classi acustiche diverse del territorio e non sono neanche contigue.

Nella relazione di Piano, relativa alla variante al PCCA approvata con DCC n°56/2015, nulla si riportava circa la descrizione di tale area, né della regolamentazione per la stessa prevista.

Nel Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici, vigente al Febbraio 2023 (attualmente in corso di revisione proprio per la parte delle attività rumorose temporanee), vi è una diffusa discrasia tra la maggior parte delle denominazioni delle AST ivi riportate e i relativi nominativi invece utilizzati nel PCCA: anche nel caso di specie, l'unica scheda regolamentare che si può ricondurre all'AST in parola è la scheda denominata AREA 20 – “Grosseto - diversivo”.

In tale scheda non vi sono indicazioni che consentano di risalire alla volontà primigenia della perimetrazione dell'area: tuttavia, è ben espresso già nel nome che l'unica AST considerata è, appunto, quella perimetrata sul canale diversivo.

A maggior supporto di quanto sopra, si evidenzia che, da una disamina delle autorizzazioni per attività rumorose temporanee rilasciate negli anni 2015-2022, nell'area della pista di pattinaggio di via Portogallo sia la modulistica utilizzata per la presentazione delle istanze che gli atti conseguenti non considerano la stessa interna ad alcuna AST.

Peraltro, il numero di tali richieste è assai esiguo:

- 2015: 1 evento di serate danzanti per la durata complessiva di 17 giornate
- 2016: 2 eventi di saggio di pattinaggio, per la durata complessiva di 2 giornate
- 2017: 1 evento di saggio di pattinaggio, per la durata complessiva di 1 giornata
- 2018: 1 evento di serate danzanti per la durata complessiva di 12 giornate
- 2019: 1 evento di serate danzanti per la durata complessiva di 9 giornate
- 2020: 1 evento di serate danzanti per la durata complessiva di 9 giornate
- 2021: 1 evento di serate danzanti per la durata complessiva di 9 giornate
- 2022: 2 eventi di serate danzanti e saggio di pattinaggio, per la durata complessiva di 11 giornate

In ciascuno dei casi sopra elencati, l'autorizzazione è comunque stata richiesta come manifestazione ricorrente: pertanto è stata applicata la semplificazione di non richiedere il parere all'Azienda USL.

Dato tutto quanto sopra, si è ritenuto pertanto non opportuno prevedere un investimento sia di tempo che economico volto ad approfondire la possibilità di normare la pista di pattinaggio di via Portogallo come AST, ritenendo più opportuno rettificare l'evidente errore materiale di perimetrazione presente nel PCCA attualmente vigente (rif. Tav.02).

### 3.9 Riperimetrazione delle AST zona Nord Marina di Grosseto


All'art.20 del Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici attualmente vigente viene riportata la regolamentazione, tra le altre, delle seguenti AST:

- “Marina di Grosseto – area destra del porto”;
- “Marina di Grosseto – Piazzale di Via Elba”;


Tuttavia, questa indicazione non collima con quanto riportato nel PCCA vigente. Infatti, secondo le tavole allegate allo stesso, le AST ubicate nella zona Nord di Marina di Grosseto sono le seguenti:

- 25 Area stabilimenti balneari
- 26 Piazzale Elba
- 27 Area colonia via Elba

Peraltro, la diversa ubicazione degli stessi non appare chiara dalle tavole di PCCA, di cui qui sotto si riporta un estratto:



-Figura 10 -



-Figura 11 -

Dal raffronto tra la figura 10 e la figura 11, estratte da due diverse tavole di PCCA, appare evidente come non sia chiaramente identificabile l' "Area stabilimenti balneari", che viene indicata in una tavola con il numero 24 e sembra riferita a tutta la porzione di litorale campita con tratteggio verticale nero, mentre nell'altra viene identificata con il numero 25 e sembra quindi essere solo una porzione delle aree campite in tratteggio verticale nero.

Ancora, nella figura 11 si evince come non sia chiara l'ubicazione e la relativa distinzione delle aree denominate "26 Piazzale Elba" (corrispondente, toponomasticamente, al parcheggio pubblico antistante al Bagno Moreno e non perimetrato come AST) e "27 Area Colonia via Elba".

Al fine di garantire la massima uniformità di regolamentazione per aree omogenee (soprattutto riguardo agli stabilimenti balneari prossimi a civili abitazioni) e di meglio individuare e declinare le indicazioni di Piano, si è ritenuto opportuno riperimetrare le aree 25, 26 e 27 come sopra indicate, nelle seguenti:

- 14 – Stabilimenti balneari a destra del porto
- 17 – Colonia via Elba – Marina
- 18 – Piazzale Elba – Marina

La relativa perimetrazione è riportata nelle tavole allegate alla presente relazione (rif. Tav.09, Tav.11).

### **3.10 Modifica regolamentare alle AST di Principina a Mare**

Nella cartografia allegata al vigente PCCA, vengono riportate distintamente le due AST denominate 20 "Centro Commerciale via Tirreno – Principina" e 21 "Via Tirreno - Principina".


Non viene quindi effettuata alcuna modifica al PCCA vigente in cui le stesse sono già entrambi presenti, ma una migliore definizione della relativa perimetrazione è indispensabile in quanto, nell'attuale regolamentazione comunale, l'AST relativa al centro commerciale non è normata.

Nell'intento di riallineare i contenuti della relazione di PCCA, delle relative tavole grafiche e della regolamentazione delle AST, si ritiene quindi indispensabile chiarire graficamente i limiti delle due AST in parola (rif. Tav.13) e introdurre una normazione specifica per entrambe.

### 3.11 Area asilo nido via Statonia

L'Amministrazione intende realizzare un asilo in un'area delimitata da via Statonia e via Fanti.

Nel PCCA, tale area risulta zonizzata in parte in classe IV ed in parte in classe III, come visibile nell'immagine sottostante, dove, con la linea continua rossa è delimitata l'area che verrà occupata dal plesso scolastico, intesa come fabbricato e relative pertinenze:



-Figura 12 -

Secondo il punto 3.3.1 dell'Allegato 3 al DPGR 2/R/2014 e smi:

*“Le nuove aree scolastiche che costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza tali da poter essere configurate quali veri e propri poli scolastici individuate negli strumenti urbanistici comunali sono collocate in classe non superiore alla III. L’inserimento di nuove strutture in classe superiore alla III comporta la necessità di una contestuale variante al PCCA laddove sia dimostrabile che possono essere garantiti, con idonei interventi sulla sorgente o sulla via di propagazione del rumore, i limiti per tale classe in facciata agli edifici.”*

*Non è ammesso per nuovi plessi scolastici il conseguimento dei soli valori all’interno, soluzione che, come per gli edifici residenziali, deve essere limitata ai casi di risanamento, ma non è pertinente per le nuove edificazioni, in quanto comunque limita la fruibilità degli ambienti.”*

Al fine di dare corso alla previsione di localizzazione del plesso scolastico in parola, l'Amministrazione ha quindi provveduto a far eseguire una valutazione del clima acustico della zona, realizzata dall'ing. Michele Ombrato e consegnata con prot.n°31105 del 03.03.2023: tale documentazione viene allegata alla presente variante.

Da tale valutazione, si evince la possibilità di zonizzare l'intera area destinata ad ospitare il plesso scolastico in Classe III: pertanto, la presente variante contiene anche tale modifica (rif. Tav.14).

## **4 CORRELAZIONE DELL'ATTO DI VARIANTE AL PCCA E GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE**

La correlazione tra l'atto di variante al PCCA e gli strumenti della pianificazione urbanistica viene esaminata, nel presente documento, seguendo le "Linee Guida sugli elementi da valutare nell'analisi della coerenza tra strumenti di pianificazione e Piano Comunale di Classificazione Acustica", di cui all'Allegato 3 al DPGR 2/R/2014 e smi.

Nelle suddette Linee Guida, si indicano gli elementi che sono valutati per:

- l'analisi della coerenza tra strumenti urbanistici comunali (e relative varianti) e il piano comunale di classificazione acustica (PCCA) e le sue relative varianti;
- la localizzazione dei ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo e altre strutture di tipo sanitario), delle zone industriali, delle attività a grande impatto acustico e delle infrastrutture di trasporto.

### **4.1 Analisi della coerenza tra strumenti urbanistici comunali e PCCA.**

Le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e quelle del PCCA devono essere coerenti tra di loro e, in caso di contrasto, sono coordinate tra di loro, mediante apposite varianti.

Nelle Linee Guida sopra citate si riporta che *"La verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali al PCCA è effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r.1/2005 e costituisce un contenuto di tali strumenti urbanistici."*

La LR 1/2005 è stata abrogata dall'art. 254 della LR 65/2014.

L'art.11 della LR 1/2005 riportava le "Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo del territorio"; nella LR 65/2014, lo stesso titolo è associato all'art.14, nel quale, tuttavia, non si fa menzione dei contenuti del comma 2 dell'art.11 della LR 1/2005.

Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno applicare comune le indicazioni di cui al succitato comma 2, che così recita:

*"Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 48, 51, 53, 55, 56 e 67, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio contengono:*

- a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;*
- b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana."*

### **4.2 Verifica della coerenza del Piano Comunale di Classificazione Acustica con gli strumenti urbanistici**

La verifica della coerenza del PCCA con gli strumenti urbanistici si effettua attraverso l'analisi puntuale delle indicazioni di dettaglio degli strumenti urbanistici con particolare riferimento alla disciplina del patrimonio esistente e delle aree per nuovi impianti a carattere residenziale, alla disciplina delle aree a carattere produttivo, agli interventi per attrezzature e servizi pubblici e di pubblico interesse, nonché per le infrastrutture di trasporto e mobilità.

Nel caso di specie, le varianti introdotte al PCCA non modificano le previsioni degli strumenti urbanistici. In particolare:

#### **4.2.1 Area sopraelevata porto turistico di Marina di Grosseto**

La modifica prevista nel PCCA relativamente a tale AST non incide sulla destinazione urbanistica della stessa, trattandosi meramente della correzione di un errore materiale del vigente PCCA per cui l'area sopraelevata del porto turistico di Marina di Grosseto:

1. non era stata perimetrata negli elaborati grafici
2. era stata normata unitamente all'area sinistra del porto, mentre in realtà si trova nell'area destra.

#### **4.2.2 Aree di cui alla DCC n°84/2021**

L'inserimento di tali AST (Giardino dell'Archeologia e Piazza Baccarini a Grosseto, piazzale adiacente al forte di San Rocco a Marina di Grosseto) non incide sulla destinazione urbanistica delle aree dalle stesse occupate ed era peraltro già stato adottato con DCC 84/2021.

Non si è poi proceduto con la successiva approvazione nei tempi previsti dalla norma, motivo per cui tali AST vengono reinserite nella presente variante e verranno nuovamente sottoposte ad adozione (ma non a verifica di assoggettabilità a VAS, a cui sono già state sottoposte e che si è conclusa con l'esclusione dalla VAS giusto Provvedimento della competente Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale Strategica N. 2 del 21 Maggio 2021).

#### **4.2.3 Area Scuola Primaria via Giovanni Falcone**

L'area in cui è stata progettata la scuola primaria via Giovanni Falcone è ad oggi inserita nel Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto come destinata a "verde pubblico attrezzato"; la realizzazione, in tale area, di una scuola è consentita dall'applicazione dell'art.88 delle NTA comunali vigenti.

Il PCCA, come visibile nella Figura 3, in armonizzazione con una previsione urbanistica precedente, prevede, per tale area (perimetrata in azzurro), sia una classe III che una classe IV, in adiacenza all'abitato esistente e laddove avrebbe dovuto essere realizzata una viabilità, al momento delocalizzata.

Come previsto al punto 3.3.1 dell'allegato 3 al DPGR 2/R/2014 e smi, "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)":

*"Le scuole e gli asili nido, che peraltro per esigenze di fruibilità richiedono spesso di essere collocati nel centro urbano, difficilmente possono trovare collocazione in Classe I e II.*

*Le nuove aree scolastiche che costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza tali da poter essere configurate quali veri e propri poli scolastici individuate negli strumenti urbanistici comunali sono collocate in classe non superiore alla III. L'inserimento di nuove strutture in classe superiore alla III comporta la necessità di una contestuale variante al PCCA laddove sia dimostrabile che possono essere garantiti, con idonei interventi sulla sorgente o sulla via di propagazione del rumore, i limiti per tale classe in facciata agli edifici."*

Dato quanto sopra, al fine di poter realizzare una scuola primaria nell'area sopra rappresentata, si è reso necessario indagare il clima acustico della di quest'ultima, in modo da verificare la possibilità di derubricare alla classe III anche la porzione di area ad oggi inserita in classe IV.

A tal fine, si è provveduto a dare un incarico ad un Tecnico Competente in Acustica, che, con prot. n°38705 del 15.03.2022 ha consegnato una relazione previsionale del clima acustico, relativa all'area in parola, in cui si conferma la possibilità di inserire la stessa interamente in classe III.

Tale relazione previsionale di clima acustico viene allegata alla presente proposta di variante al PCCA.

Ne consegue una maggiore tutela dall'inquinamento acustico sia delle attività che all'interno di quell'area potranno sorgere, sia delle aree limitrofe, in cui si trovano anche edifici destinati a civile abitazione.

#### **4.2.4 PIS Maremà**

La modifica al PCCA riguardante tale area non incide sulla destinazione urbanistica della stessa, poiché riguarda solamente un cambio di classe, peraltro passando da una classe IV ad una classe III, con conseguente maggiore tutela dall'inquinamento acustico sia delle attività che all'interno di quell'area potranno sorgere, sia delle aree limitrofe, in cui si trovano anche edifici destinati a civile abitazione.

Tale modifica è comunque già stata oggetto di Deliberazione della Giunta Comunale 392 del 18/10/2022, avente ad oggetto "RICHIESTA DI VARIANTE AL PCCA IN AREA PIS – MAREMÀ - APPROVAZIONE", nella quale si approvava la derubricazione da classe IV a classe III dell'area perimetrata in verde in figura 4.

#### **4.2.5 AST "Bastione Garibaldi": introduzione**

L'introduzione dell'AST in parola non incide sulla destinazione urbanistica dell'area del Bastione Garibaldi, essendo lo stesso storicamente occupato da un locale di pubblico spettacolo (Sala Eden).

Peraltro, l'introduzione di tale AST è già stata oggetto di Deliberazione della Giunta Comunale 24 del 31/01/2023, avente ad oggetto "RICHIESTA DI VARIANTE AL PCCA PER INTRODUZIONE NUOVA AST "BASTIONE GARIBALDI"- APPROVAZIONE", nella quale si approvava di incaricare il Settore Sviluppo Ambientale – Servizio Tutela Ambientale di elaborare la documentazione tecnica necessaria ad introdurre l'Area spettacolo temporaneo, mobile ovvero all'aperto "Bastione Garibaldi", nel Piano Comunale di Classificazione Acustica.

#### **4.2.6 AST di Piazza Barsanti: perimetrazione**

La modifica al PCCA relativa a tale AST non incide sulla destinazione urbanistica della stessa, trattandosi di rettifica di mero errore materiale nella stesura del vigente PCCA.

Infatti, tale AST, pur già regolamentata e abitualmente e frequentemente utilizzata come AST, non era stata perimetrata nella cartografia di Piano, con il conseguente rischio di ingenerare contenziosi in fase di controllo delle attività svolte in tale AST, dal momento che i limiti imposti alle stesse devono essere misurati lungo il relativo perimetro.

#### **4.2.7 AST "POLIVALENTE BARBANELLA": stralcio**

Lo stralcio di tale AST non incide sulla destinazione urbanistica né sull'uso di tale area. Come detto in precedenza, deriva unicamente dall'evidenza che la sua attuale regolamentazione comporta che la stessa, di fatto, sia equiparata ad una qualunque altra area non perimetrata come AST.

Peraltro, dato il documentato assai scarso utilizzo come AST dell'area in parola, non appare opportuno prevedere l'esecuzione di studi e rilievi che potrebbero eventualmente definirne al perimetro dei limiti acustici più permissivi.

#### **4.2.8 Ripерimetrazione delle AST zona Nord Marina di Grosseto**

La modifica al PCCA relativa a tali AST non incide sulla destinazione urbanistica delle stesse, trattandosi di rettifica di mero errore materiale nella stesura del vigente PCCA.

Infatti, come detto, vi è la necessità di un riallineamento tra le previsioni di Piano, la relativa cartografia e la regolamentazione delle AST in parola, con lo scopo di dare univocità all'individuazione delle stesse.

#### **4.2.9 Modifica regolamentare alle AST di Principina a Mare**

Tale modifica, come detto, è unicamente colta all'allineamento delle AST già presenti in PCCA e le relative disposizioni regolamentari: pertanto, non incide in alcun modo sulla destinazione urbanistica delle stesse.

## **5 NUOVO ELENCO DELLE AST PERIMETRATE NEL PCCA DEL COMUNE DI GROSSETO E NORMATE NEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ACUSTICA AMBIENTALE E DEGLI EDIFICI**

A conclusione della presente variante al PCCA, l'elenco delle AST perimetrate nel PCCA del Comune di Grosseto e normate nel Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici risulterà essere il seguente:

<b>n° AST</b>	<b>Denominazione AST</b>
<b>GROSSETO CAPOLUOGO</b>	
1	Piazza Barsanti
2	Cassero Senese
3	Cavallerizza
4	Parco di via Giotto
5	Parco Ombrone
6	Diversivo via Europa
7	Santa Lucia
8	Piazza Baccarini
9	Giardino dell'Archeologia
10	Bastione Garibaldi

11	PIS Maremà
<b>MARINA DI GROSSETO</b>	
12	Campo sportivo Il Cristo
13	Pattinodromo – Marina
14	Stabilimenti balneari a destra del porto
15	Piazzale sopraelevato porto turistico
16	Stabilimenti balneari a sinistra del porto
17	Colonia via Elba - Marina
18	Piazzale Elba - Marina
19	Fortezza - Marina
<b>PRINCIPINA A MARE</b>	
20	Centro Commerciale via Tirreno - Principina
21	Via Tirreno - Principina
22	Piazzale Tirreno - Principina
23	Stabilimenti balneari - Principina
<b>BAGNO DI ROSELLE</b>	
24	La Cava - Roselle
25	Campo Sportivo - Roselle
<b>ISTIA D'OMBRONE</b>	
26	Polivalente - Istia
27	Campo sportivo - Istia
<b>BATIGNANO</b>	
28	Campo sportivo – Batignano
<b>BRACCAGNI</b>	
29	Campo sportivo – Braccagni
30	Fiere – Loc. Madonnino
<b>MONTEPESCALI</b>	
31	Piazza del Baluardo – Montepescali
<b>ALBERESE</b>	
32	Campo sportivo – Alberese
<b>RISPESCIA</b>	

La perimetrazione delle AST sopra elencate è riportata nelle tavole allegate alla presente relazione.

Si allega altresì il documento contenente la regolamentazione delle AST sopra elencate, alla luce della presente variante: tale documento costituirà allegato normativo al Regolamento comunale sull'acustica ambientale e degli edifici, andando a sostituire il relativo Allegato 8, contenente la regolamentazione attualmente vigente.

## 6 PARERI NECESSARI PER L'ADOZIONE DELL'ATTO

La presente variante al PCCA dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), comma 3 dell'art.5 della LR 10/2010 e smi:

*“3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:*

*a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;*

*b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;*

*c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.”*

Pertanto, nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS, verranno richiesti i pareri dei soggetti ambientalmente competenti e dei soggetti comunque interessati dalla pianificazione, che si possono individuare in:

- Regione Toscana
- ARPAT, dipartimento provinciale di Grosseto;
- Azienda USL Toscana Sud-Est, U.F. Igiene pubblica e nutrizione – ambito grossetano;
- Settori/Servizi/Uffici comunali: Settore Sviluppo Infrastrutturale; Settore Servizi per le imprese e il territorio;
- Comuni confinanti (Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Magliano in Toscana, Roccastrada, Scansano);
- Provincia di Grosseto;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;

- Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali della Toscana;

A valle della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità e VAS, sia che lo stesso si concluda con l'esclusione dalla VAS o meno, si procederà con l'adozione dell'atto di variante.

La procedura di approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica e delle relative varianti è dettato dall'art.5 della LR 89/1998, che prevede:

*“1. Il comune, ai fini di cui all' articolo 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5 lettera a).*

*2. Contestualmente all'adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla l.r. 1/2005.*

*3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal deposito di cui al comma 1, la Giunta regionale e chiunque altro possono presentare osservazioni.*

*4. Entro sessantacinque giorni dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all'approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.*

*[...omissis...]*

*5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:*

*a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale attraverso l'interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni;*

*b) acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);*

*c) è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.*

*[...omissis...]*

*7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.*

*[...omissis...]*”

Ovviamente, nel caso di specie:

- le attività di informazione e partecipazione, per cui si prevede, al summenzionato comma 2, la nomina di un garante, sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla LR 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione;
- non è tecnicamente possibile ottemperare a quanto previsto dal summenzionato comma 4, perché ciò implicherebbe recepire o dare motivato diniego delle osservazioni ricevute, nonché procedere con la delibera consiliare di approvazione dell'atto, in soli 5 giorni, che peraltro, non essendo diversamente specificato, sono da intendersi come solari; tuttavia, quanto sopra riportato costituisce norma di settore per l'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

## 7 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

L'informazione e la partecipazione del pubblico alla formazione della pianificazione (in questo caso, di settore) costituiscono due momenti fondamentali per condividere le scelte strategiche dell'Amministrazione nell'ambito della gestione del territorio Amministrato.

Al fine di garantire quanto sopra, l'Amministrazione, come previsto anche dal succitato comma 2 dell'art.5 della LR 89/98, nomina un Garante dell'informazione.

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione è la specifica figura prevista negli articoli 37 e 38 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 sul Governo del Territorio.

La funzione del Garante dell'Informazione e della Partecipazione consiste nell'assunzione di ogni iniziativa necessaria, nelle diverse fasi procedurali, per l'attuazione delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza e dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio.

Il Garante dovrà assicurare ai cittadini, singoli e associati, l'informazione in ogni fase della formazione del Piano, accertandosi che la stessa informazione sia funzionale alla massima comprensibilità e divulgabilità dei contenuti, per raccogliere idee, suggerimenti, proposte, da valutare tecnicamente e politicamente nell'auspicio di arrivare a soddisfare il più possibile le aspettative della cittadinanza.

In estrema sintesi il Garante ha il compito di fissare i criteri per la partecipazione, integrando le attività svolte dal Responsabile del procedimento, e di promuovere iniziative per misurare l'efficacia delle forme di comunicazione svolta.

I commenti e le proposte che emergeranno durante questa fase, saranno raccolti in un rapporto che dovrà indicare le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio, evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione del Piano da sottoporre all'adozione degli organi competenti.

Ciò contribuirà fattivamente al lavoro del Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale al fine di costruire un Piano il più possibile in sintonia con le aspettative di tutti.

Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta sarà data comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39 della LR 65/2014.